



ATTO N. 1067

PROPOSTA DI LEGGE

di iniziativa

del Consigliere DE SIO

“ULTERIORI MODIFICAZIONI DELLA L.R. 26/06/2009, N. 13 (NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO E LA PIANIFICAZIONE E PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA ATTRAVERSO LA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE)”



*Depositato alla Sezione Protocollo Informatico, Flussi Documentali, Archivi e Privacy
il 13/11/2012*

Trasmesso alla II Commissione Consiliare Permanente il 13/11/2012



PROPOSTA DI LEGGE

“Ulteriori modificazioni alla legge regionale 26 giugno 2009 , n. 13 (Norme per il governo del territorio e la pianificazione e per il rilancio dell'economia attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente)”.

Relazione illustrativa

Con la sottoscrizione dell'intesa Stato-Regioni, siglata in sede di Conferenza Unificata (provvedimento 01.04.2009, G.U. 29.04.2009), le Regioni si sono impegnate ad approvare leggi volte a migliorare la qualità architettonica e/o energetica degli edifici entro determinati limiti della superficie esistente di edifici residenziali uni-bi familiari ed a disciplinare interventi straordinari di demolizione e ricostruzione con ampliamento per edifici a destinazione residenziale entro il limite del 35% della volumetria esistente, con finalità di miglioramento della qualità architettonica, dell'efficienza energetica ed utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e secondo criteri di sostenibilità ambientale.

L'Umbria ha colto l'opportunità del “Piano casa” in tempi celeri, introducendo un apposito capo di una propria legge già nel mese di giugno del 2009, dedicato Interventi straordinari per il rilancio dell'economia e finalizzati alla riqualificazione urbanistica, architettonica, strutturale ed ambientale degli edifici esistenti

Il procrastinarsi della crisi economica e la necessità di semplificare i procedimenti di conseguimento dei titoli abilitativi ha successivamente spinto il Governo a varare il c.d. Decreto Sviluppo (DL n. 70/2010 - Disposizioni urgenti per l'economia), il quale ha introdotto norme per liberalizzare gli interventi alla abitazioni private. Le Regioni sono state di conseguenza chiamate ad approvare specifiche leggi per incentivare tali azioni, anche con interventi di demolizione e ricostruzione, attraverso a) il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale; b) la delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree diverse; c) l'ammissibilità delle modifiche di destinazione d'uso e d) le modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti.

La proposta di legge che segue intende consentire fino al 2014, la realizzazione di quegli interventi definiti dalla citata intesa Stato-Regioni, negli stessi termini in cui la stessa fu siglata. In particolare, vengono prorogate alcune casistiche la cui attivabilità è in fase di esaurimento e si rendono possibili interventi anche nei confronti di edifici a destinazione produttiva e per le situazioni che prevedono la demolizione di almeno tre edifici.

Si segnala che la modifica apportata ai titoli abilitativi richiesti adegua la normativa per l'attivazione del piano casa a quanto previsto dalla legge regionale di semplificazione.



Art. 1 (Modificazione dell'art. 38).

1. Al primo periodo del comma 1, dell'articolo 38, della legge regionale 26 giugno 2009, n. 13 (Norme per il governo del territorio e la pianificazione e per il rilancio dell'economia attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente), le parole: "quarantadue mesi dall'entrata in vigore della presente legge", sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2014".

2. Il secondo periodo del comma 1, dell'articolo 38, della l.r. n. 13/2009, è sostituito dal seguente: "Fermo restando quanto previsto dalla lettera d), del comma 1, dell'articolo 13 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia), gli interventi di cui agli articoli 34 e 36, sono consentiti con istanza di segnalazione certificata di inizio attività, fatto salvo l'eventuale piano attuativo, mentre quelli di cui all'articolo 35, sono subordinati a permesso di costruire".

Art. 2 (Norme attuative).

1. I comuni, entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio atto non sottoposto a procedure di variante urbanistica, possono escludere, in alcune aree, l'applicabilità delle norme di cui agli articoli 34, 35 e 36 della l.r. n. 13/2009, e stabilire limiti inferiori di ampliamento, o incremento della SUC per specifici immobili o zone del proprio territorio, in ragione delle caratteristiche paesaggistiche e ambientali, nonché del grado di saturazione edilizia esistente.

Art. 3 (Abrogazioni).

1. La legge regionale 23 dicembre 2010, n. 27 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 26 giugno 2009, n. 13 (Norme per il governo del territorio e la pianificazione e per il rilancio dell'economia attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente), è abrogata.

Perugia, 12 novembre 2012

Il Consigliere Regionale PdL
Alfredo De Sio